

ART. 1 – (Denominazione e sede)

È costituita, nel rispetto dell'art. 36 e sgg. del Codice Civile, l'associazione denominata **IMPEGNATI PER LA TUA SALUTE**, con sede in via A. Segni, 15 nel Comune di Curtatone (MN).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - (Scopi e Finalità)

- L'associazione è apartitica, apolitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e di utilità sociale.
- È costituita da un gruppo di persone che intende diffondere e divulgare i principi mutualistici a sostegno delle persone nell'ambito della salute e del benessere, con particolare attenzione all'aspetto della prevenzione a tutela della salute.
- Per raggiungere lo scopo l'associazione e i suoi membri sono disponibili a tutte le ulteriori collaborazioni con quanti vorranno dedicare energie e tempo per informare quante più persone relativamente agli scopi associativi.

Le finalità che l'associazione si propone sono in particolare:

- a) supportare le persone in stato di bisogno o di emarginazione condizionanti lo stato di salute a ottenere prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; a tal proposito, l'associazione si impegna a promuovere e informare in merito alla prevenzione, alla salute e al benessere sia, i propri soci e i loro famigliari che aderiscono singolarmente e direttamente all'associazione sia, i soci e i loro famigliari che aderiscono sulla base di iniziative promosse da Enti, Mutue, Associazioni, Società, Sindacati, Aziende, Fondi, Cooperative, anche in conformità ad accordi specifici, regolamenti e convenzioni;
- b) promuovere interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, tra cui l'attività di assistenza e la donazione di contributi economici a persone in grave stato di difficoltà legato a motivi di salute;
- c) curare iniziative di solidarietà sociale e di assistenza, nei confronti delle persone anziane e delle persone non autosufficienti, anche mediante accordi con organizzazioni di volontariato e sostenere le stesse anche economicamente tramite la raccolta di sussidi specifici;
- d) diffondere i principi della mutualità e della solidarietà (intesi come attività di interesse sociale con finalità educativa) fra i soci e gli altri cittadini che si trovano in stato di bisogno, attraverso l'organizzazione e la gestione delle risorse, sia fisiche che morali dei soci e dei terzi che a qualunque titolo partecipano alle attività dell'associazione;
- e) cooperare anche con altri enti e associazioni al fine di integrare tutti gli aspetti della salute e dell'assistenza alle persone;

L'associazione potrà attivare tutte le iniziative conformi al presente statuto, che si rendessero necessarie per il conseguimento del proprio scopo sociale; a puro titolo esemplificato e non esaustivo, l'associazione potrà:

Stabilire rapporti di qualunque tipo con organismi associativi, mutualistici sia a livello locale, regionale nazionale o internazionale, stipulare accordi, convenzioni con strutture, studi, istituti, stabilimenti, consorzi e società che operino negli ambiti di interesse dell'associazione al fine di realizzare condizioni di vantaggio per le attività sociali che fanno parte del presente statuto;

- Educare le persone alla prevenzione, alla salute e al benessere; promuovere le differenze e favorire le somiglianze, coniugando modelli e situazioni, pensieri ed esperienze;
- Riconoscere nell'educazione nel senso più alto del termine una delle occasioni cruciali per la crescita degli individui, delle comunità e delle società.

Per il raggiungimento di questi scopi e finalità, l'Associazione potrà collaborare nell'organizzazione di attività, manifestazioni e progetti con altre Associazioni ed Enti, che ne condividano le finalità sociali, rivolte ai propri associati e ai terzi.

L'associazione "IMPEGNATI PER LA TUA SALUTE" si collega stabilmente e idealmente alle esperienze di economia civile e di welfare promosse da Enti e Società che offrono servizi specifici in merito alla salute delle persone.

L'associazione "IMPEGNATI PER LA TUA SALUTE", pertanto, si rivolge a tutti i professionisti, imprese e ai semplici cittadini che, nei modi e nelle occasioni più diverse, agiscono con responsabilità educativa; potranno inoltre essere realizzate attività di formazione rivolte agli insegnanti di ogni ordine e grado.

Inoltre l'Associazione può:

- realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico;
- esercitare, in via meramente marginale attività di natura commerciale e iniziative promozionali finalizzate al proprio autofinanziamento, purché strumentali al raggiungimento degli scopi sociali; in tal caso l'associazione dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
- compiere tutte le necessarie eventuali operazioni mobiliari e immobiliari; l'Associazione potrà quindi possedere e/o gestire, e/o ricevere o concedere in locazione beni mobili e immobili;
- esercitare altre attività, diverse da quelle sopra elencate purché secondarie e strumentali alle attività d'interesse generale (art. 6 codice del terzo settore).
Per il perseguimento delle suddette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno occasionale, libero e gratuito dei propri soci; solo quando sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale statutariamente previste e al perseguimento delle finalità associative, l'Associazione potrà, inoltre, assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati; in ogni caso, il numero dei lavoratori non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinquanta per cento del numero degli associati;

- destinare i fondi raccolti dai propri associati e dalle donazioni ricevute, a progetti di sostegno di persone in stato di necessità economica, a sostegno di operazioni e/o cure per problematiche legate allo stato di salute.

ART. 3 - (Soci)

- Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettino il presente statuto e il regolamento interno, ove redatto.
- L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo.
Il diniego va motivato, se richiesto; il richiedente nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità autorizzando l'associazione in merito alla normativa sulla privacy vigente ed impegnandosi a versare la quota associativa.
In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà genitoriale.
- Sono ammesse 4 categorie di soci:
fondatori: sono coloro che hanno partecipato alla costituzione della Associazione;
ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea;
sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione; la qualifica di socio benemerito è annuale e si rinnova con il versamento della quota associativa da parte dell'associazione. È facoltà dell'assemblea non rinnovare il versamento; in tal caso il soggetto perde la qualifica di socio benemerito.
- Per tutte le categorie di soci la qualità di socio si perde per:
 - 1) recesso volontario/dimissioni;
 - 2) morte;
 - 3) mancato pagamento della quota entro 30 giorni dalla scadenza;
 - 4) esclusione deliberata dalla maggioranza del Consiglio direttivo per gravi motivi quali grave inadempienza dell'associato, inadempimento alle disposizioni del presente Statuto e/o degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione, indegnità morale, esecuzione di azioni disonorevoli dentro o fuori l'associazione, oppure nei casi in cui, con la propria condotta, contraria agli scopi associativi, ostacoli il buon andamento del sodalizio. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermi restando il regolare versamento della quota, il diritto di recesso e le cause di esclusione.
- L'associazione prevede l'intrasmissibilità della quota o del contributo associativo e la non rivalutabilità della stessa.
- Il numero dei soci è illimitato.
- Non viene fatta alcuna discriminazione di genere, etnia, razza, cultura, politica o religiosa al momento dell'ingresso nell'Associazione, né viene tollerato, pena l'esclusione dall'Associazione, che avvenga tra i soci dell'Associazione stessa nel corso della vita associativa.
- È prevista la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, salvo che ciò non sia reso necessario dagli scopi associativi.
- È previsto per gli associati o partecipanti maggiori di età, iscritti a libro soci da almeno 6 mesi, il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei

regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e per l'approvazione del rendiconto consuntivo annuale.

ART. 4 - (Diritti e doveri dei soci)

I soci hanno il diritto:

- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto e in ordine all'approvazione del rendiconto consuntivo annuale.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento nei termini della quota associativa;
- a svolgere la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, occasionale e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto e in ragione delle proprie disponibilità personali.

L'ammissione di un nuovo socio viene accolta dal Consiglio Direttivo a seguito della presentazione di una richiesta in forma scritta e/o elettronica, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e a osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione; l'ammissione viene deliberata entro sessanta giorni, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo accoglie a proprio insindacabile giudizio le domande secondo i criteri di legge, di statuto e di eventuali regolamenti; l'eventuale rigetto della richiesta di ammissione deve essere motivato e deve essere comunicato agli interessati, se richiesto.

All'atto dell'ammissione il richiedente, a ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio, che, come sopra detto, è intrasmissibile per atto tra vivi.

ART. 5 - (Recesso ed esclusione del socio)

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'esclusione di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, nei confronti del socio che:

1. non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
2. senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale;
3. svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
4. in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione, come sopra indicato all'art. 3.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.

Le deliberazioni assunte in materia di recesso, decadenza ed esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera/pec, a eccezione del caso previsto al punto 2) consentendo facoltà di replica entro 30 giorni dalla notifica.

È comunque ammesso ricorso ai probiviri, ove nominati, o a un organo di mediazione e, in caso di mancato accordo, al giudice ordinario.

Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione, nonché definire nei confronti dell'Associazione, degli associati, dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell'Associazione, salvo diversa delibera dell'assemblea e/o del Consiglio Direttivo.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza immediata e automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

Il socio può recedere in qualsiasi momento dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente a un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né al rimborso di altre quote eventualmente e a qualsiasi titolo versate all'Associazione, né possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 6 - (Organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci
- Consiglio direttivo
- Presidente
- Vicepresidente
- Segretario
- Tesoriere

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 7 - (Assemblea)

- L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.
- È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto e/o a mezzo e-mail da inviare almeno 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori; in casi di particolare urgenza è possibile convocare l'Assemblea con idonei mezzi di comunicazione con un preavviso di 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
- L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
- L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, lo scioglimento dell'associazione e in generale nei casi di atti che comportino la modificazione della struttura dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
- La convocazione deve contenere l'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, la data, l'ora e il luogo della riunione sia in prima che in eventuale seconda convocazione; in quest'ultimo caso la riunione deve essere fissata almeno a 24 ore di distanza dalla prima. In difetto di risposta alla convocazione o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di

persona o per delega tutti i soci. L'assemblea è valida anche se tenuta in modalità telematica mediante moderni strumenti informatici che consentano la partecipazione e il riconoscimento valido dei soci partecipanti.

- Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti.

ART. 8 - (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea deve:

- approvare il rendiconto consuntivo e il preventivo;
- fissare l'importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- deliberare in via definitiva sulla esclusione dei soci;
- eleggere il Consiglio Direttivo;
- eleggere l'Organo di Controllo e/o il Revisore/i legale/i dei conti, ove presenti;
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

Assemblea Ordinaria

- L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aderenti, aventi diritto di voto, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
- Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla metà più uno degli associati presenti e/o rappresentati.
- L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio/rendiconto consuntivo entro il 30 aprile.
- L'Assemblea ordinaria:
 - fissa il numero, nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - approva il bilancio/rendiconto;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- L'Assemblea delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'associazione stessa.
- Le deliberazioni assembleari devono essere inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea.

Assemblea Straordinaria

La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste per l'assemblea ordinaria, come previsto all'art. 9 Statuto.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- le modifiche allo statuto, con la presenza, in proprio o per delega, di due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, con la presenza, in proprio o per delega, di due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio ad altro Ente o associazione avente finalità analoghe, col voto favorevole dei tre 3/4 (tre quarti) dei soci aderenti.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Il Presidente dell'associazione nomina un rappresentante dell'assemblea degli associati.

Delle riunioni si redige un verbale firmato da colui che ha presieduto la riunione e dal Segretario nominato e dal rappresentante dell'assemblea degli associati.

Sono ammessi all'Assemblea ordinaria i soci in regola con il versamento della quota associativa dell'anno precedente; sono ammessi all'Assemblea straordinaria i soci in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso.

ART. 9 - (Validità Assemblee)

- L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o per delega.
- Non è ammessa più di una delega, oltre alla propria, per ciascun aderente.
- Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone nel pieno rispetto della normativa sulla privacy.
- L'assemblea straordinaria approva con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; nel caso di scioglimento dell'associazione e relativa devoluzione del patrimonio occorrerà il voto favorevole di 3/4 dei soci.

ART. 10 - (Verbalizzazione)

- Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.
- Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 11 - (Consiglio direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) sino a un massimo di 9 (nove) persone, che durano in carica 3 (tre) anni; i consiglieri sono rieleggibili, nella medesima formazione, fino a un massimo di numero 3 (tre) mandati consecutivi.

L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.

L'Assemblea elegge tra i propri membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo nomina il Presidente e gli altri membri del Consiglio direttivo che devono essere al minimo Segretario e Tesoriere.

Le funzioni di Segretario e di Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona; in tal caso il Consiglio direttivo sarà, al minimo, formato dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Segretario/Tesoriere.

In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, si provvederà alla loro sostituzione nella prima Assemblea ordinaria utile.

Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

Il Consiglio Direttivo dirige l'attività dell'Associazione, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito.

Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo importo stabilito dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa.

In particolare esso svolge le seguenti attività:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il preventivo, il rendiconto consuntivo e la relazione di attività;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- ha facoltà di costituire comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
- istituisce eventuali sedi secondarie e similari in tutto il territorio nazionale;
- compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione che non spettano all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda almeno dalla maggioranza dei componenti. La convocazione va diramata per iscritto con 5 (cinque) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della seduta; in casi di particolare urgenza è possibile convocare il Consiglio Direttivo con idonei mezzi di comunicazione con un preavviso di 24 ore prima di quello fissato per l'adunanza; la convocazione deve contenere l'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, la data, l'ora e il luogo della riunione. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti dal segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti.

La seduta del Consiglio Direttivo è valida anche se tenuta in modalità telematica mediante moderni strumenti informatici che consentano la partecipazione e il riconoscimento valido dei partecipanti.

ART. 12 - (Presidente)

Il Presidente, eletto dal Consiglio direttivo, dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile fino a un massimo di numero 3 (tre) mandati consecutivi; il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca e presiede l'Assemblea dei soci. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente, al Segretario o, in assenza di quest'ultimo, al membro più anziano di età del Consiglio Direttivo. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro

approvazione. I provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni alle quali venga espressamente delegato.

In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, può essere delegato il membro più anziano del Consiglio che non stia ricoprendo uno degli incarichi indicati nel presente articolo.

ART. 13 - (Organo di controllo)

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

Se collegiale, l'Organo di controllo è composto di tre membri scelti fra persone che garantiscano la terzietà rispetto all'Organo direttivo, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei Revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di controllo non può coincidere con quella del Consiglio direttivo; a tal fine è possibile che la nomina possa avere durata ultra o infra triennale, se funzionale al rispetto del presente comma e in casi limitati.

Ai componenti l'Organo di controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 C.c.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

ART. 14 - (Revisione legale dei conti)

Nei casi previsti dalla Legge, o qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ART. 15 - (Libri sociali Obbligatori)

L'associazione in conformità alle disposizioni vigenti dovrà tenere:

- a) il libro degli associati
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee
- c) il libro delle adunanze delle deliberazioni del consiglio direttivo

I libri di cui alle lettere a), b) e c) dovranno essere tenuti a cura del Consiglio direttivo.

ART. 16 - (Patrimonio e Risorse economiche)

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;

- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo e comprensivo di contributi degli associati e di quote associative, ricavi, rendite, proventi patrimoniali, erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, proventi di attività di *fund raising*, di donazioni, eredità e lasciti generali e di eccedenze di bilancio. Il patrimonio è destinato all'esclusivo perseguimento delle attività istituzionali come definite all'art. 2 del presente Statuto.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

È fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

ART. 17 - (Rendiconto economico-finanziario)

- Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio fino al 31 dicembre di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
- Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, viene depositato presso la sede dell'associazione almeno 15 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 18 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

- L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9, in caso di inattività prolungata per 1 anno, perdita del patrimonio associativo, mancanza di soci, raggiungimento o impossibilità dello scopo e, in generale, nei casi in cui questo sia il desiderio dei soci.
- In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Consiglio direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 9 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.s. m.m.

- L'associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale ad altro ente non commerciale che svolga un'analogha attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità ai sensi del comma 8 dell'art. 148 del Tuir e del comma 7 dell'art. 4 del D.P.R. 633 del 1972, ove compatibili con quanto sopra, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
- La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 19 (Quote associative)

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento della quota associativa. E' facoltà sia dell'Assemblea dei Soci chiedere ulteriori contributi ai fini del raggiungimento di un'attività benefica approvata e condivisa in assemblea dagli stessi sia degli aderenti di donare a titolo personale contributi ulteriori rispetto alla quota annuale.

ART. 20 - (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Statuto approvato dall'assemblea costituente del 05/11/2020.

Sig. _____

Sig. _____

Sig. _____

Sig. _____

Sig. _____

Sig. _____

Sig. _____

Sig. _____